REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE PER IL RIMESSAGGIO A SECCO DI PICCOLE IMBARCAZIONI DA DESTINARE AI DIPORTISTI LOCALI - RELATIVI AI LITORALI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio e l'uso delle aree attrezzate per il rimessaggio a secco di piccole imbarcazioni, relativamente alle aree demaniali marittime concesse con concessione pluriennale o licenza annuale al Comune di Vado Ligure, ovvero al medesimo Comune autorizzate a titolo di occupazione temporanea, relativamente ai litorali individuati con atto della giunta comunale, consistenti in aree attrezzate per lo svolgimento di attività nautiche diportistiche e di pesca dilettantistica.
- 2. La Giunta comunale è incaricata di aggiornare periodicamente la suddetta planimetria e l'elenco delle aree oggetto del presente regolamento.
- 3. Presupposto del regolamento è l'uguaglianza, la trasparenza, la giustizia e la ragionevolezza delle norme e delle regole associative.
- 4. Tutti i cittadini residenti nei Comuni di Vado ligure e Quiliano possono fare domanda di assegnazione per un posto barca. In tali aree demaniali possono trovare ricovero solo ed esclusivamente natanti di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Vado Ligure o Quiliano, assegnatari in base alle disposizioni del presente Regolamento.
- 5. L'estensione ai cittadini residenti nel Comune di Quiliano è disposta onde permettere anche a loro uno sbocco reale al mare, continuando ed implementando sinergie che già esistono a diversi livelli tra le due amministrazioni comunali.
- 6. Nel caso di emigrazione in un Comune diverso da quello di Vado Ligure o Quiliano, l'assegnatario perde il diritto all'assegnazione, con effetto dall'annualità successiva, fatto salvo quanto previsto dall'art.13.

Articolo 2 Modalità di gestione

1. La gestione delle attività di cui al presente Regolamento è effettuata direttamente dal Comune ovvero dall'Associazione regolarmente costituita, cui sia stata eventualmente affidata previa delibera consiliare, in base ad una apposita

convenzione, ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. Nav. nel rispetto delle regole del presente regolamento, rimanendo comunque di competenza del Comune ogni possibile contestazione e/o interpretazione inerente il regolamento stesso.

- 2. Nel caso in cui il Comune demandi ad una Associazione la gestione dell'area attrezzata, la stessa potrà dotarsi di un suo regolamento interno, che rispetti il presente regolamento generale ed i relativi principi ispiratori, previa approvazione da parte della Giunta del Comune stesso. La assegnazione del posto barca presuppone l'iscrizione alla associazione.
- 3. L'associazione ha il potere di raccogliere attraverso i suoi iscritti, una ulteriore quota associativa da trattenere al proprio interno per affrontare le spese di gestione ordinaria delle aree gestite. Tale quota non potrà essere superiore al 20 % della quota da versare al Comune per il pagamento del "canone annuo" determinato secondo i criteri previsti dall'art. 11 del presente regolamento.
- 4. Nel caso di gestione tramite Associazione, copia dei relativi atti, quali bandi e graduatoria finale, dovranno essere tempestivamente trasmessi al Comune, anche ai fini delle relative pubblicazioni. Dovranno essere altresì trasmessi in copia gli atti di assegnazione, decadenza, rinuncia o revoca. Presso l'area attrezzata deve essere collocata una apposita bacheca per la pubblicazione degli atti dell'Associazione.
- 5. Nel caso di gestione tramite Associazione, il Comune si riserva di intervenire in via sostitutiva avocando a sé gli atti nel caso di ritardi od omissioni da parte dell'Associazione.
- 6. Le associazioni, sulla scorta delle convenzioni per la gestione delle aree appositamente approvate, dovranno vigilare sul rispetto del presente Regolamento da parte degli assegnatari, adottando tutte le azioni necessarie in sintonia con i competenti uffici comunali.

Articolo 3 Ambito di applicazione - Vigilanza

- 1. Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti applicabili in relazione al tipo di attività, chiunque utilizzi a qualsiasi titolo, beni, infrastrutture od attrezzature ricadenti nell'ambito delle suddette aree demaniali, ovvero presti la propria opera in tale ambito, deve attenersi alle ordinanze emanate dall'Autorità marittima competente e vigenti in materia e rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- 2. Il Comune provvederà a dare adeguata pubblicità dello stesso mediante affissione in luoghi ben visibili presso le aree in oggetto, mediante pubblicazione permanente sul sito web istituzionale del Comune, nonché in qualunque altra forma ritenga opportuno.
- 3. Fermo restando tutte le attribuzioni dell'Autorità Marittima e degli altri organi

pubblici, il Comune di Vado Ligure, tramite il Corpo di Polizia Municipale vigila sul rispetto delle norme di legge in vigore, ed adotterà tutti i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del presente regolamento. A tal fine, dopo aver ammonito l'interessato, può disporre l'allontanamento delle unità il cui proprietario/ conduttore si sia reso responsabile di una o più gravi infrazioni, previa contestazione scritta all'interessato.

- 4. L'assegnatario è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale delle norme del presente regolamento, nonché delle disposizioni dei regolamenti interni delle Associazioni affidatane ed è responsabile sia penalmente che civilmente delle infrazioni commesse.
- 5. Il Comune e l'Associazione non rispondono di furti, danneggiamenti o altri danni arrecati alle unità o alle attrezzature ricoverate dagli assegnatari o dall'Associazione stessa.

Articolo 4 Assegnazioni

- 1. Il rimessaggio nelle aree sopra citate, di cui all'art. 1, potrà essere effettuato, entro i limiti della rispettiva assegnazione, esclusivamente dai soggetti assegnatari, per l'unità indicata in sede di domanda di assegnazione.
- 2. Ai fini dell'assegnazione, il Comune ovvero l'Associazione, emana un apposito bando, in esito al quale gli interessati dovranno presentare apposita domanda, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'albo pretorio del Comune e presso la bacheca dell'Associazione di cui all'art. 2, comma 4.
- 3. Nel caso in cui le domande regolarmente pervenute fossero in numero superiore al numero dei posti disponibili, i soggetti non utilmente collocati in graduatoria avranno titolo all'assegnazione in base a quanto disposto dal successivo art. 5
- 4. Per l'assegnazione il Comune di Vado Ligure tramite il Responsabile dell'Ufficio competente, ovvero la Associazione, valuterà le domande che perverranno entro il termine, non inferiore a trenta giorni, stabiliti da apposito
 - bando. Le domande pervenute dopo detto periodo non saranno ammesse. Non si terrà conto e saranno senz'altro archiviate le domande di assegnazione pervenute al di fuori dei termini di apertura di un apposito Bando.
- 5. Le domande dovranno essere corredate da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con i quali, consapevoli delle conseguenze anche penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, si certifica ed attesta quanto segue:
- a) generalità del richiedente l'assegnazione;
- b) tipo di unità (es. gozzo in legno) da rimessare;
- c) generalità complete del relativo proprietario (o comproprietario) che deve coincidere con il richiedente l'assegnazione;

- d) stato di famiglia del richiedente;
- e) eventuale documentazione comprovante l'esistenza di condizioni invalidanti a mente della legge 104/1992.
- f) indicazione delle generalità e della residenza degli aventi diritto all'uso della barca (coniuge, parenti entro il 2° grado ed affini entro il 2° grado)
- g) lunghezza f.t. (non superiore a mt. 5,00) con una tolleranza del 5%
- h) larghezza f.t. (non superiore a mt. 2,00) con una tolleranza del 5%
- i) tipo di motore (specificare se entrobordo o fuoribordo);
- j) Nome dell'unità (eventuale)

E dovranno recare in allegato la seguente documentazione:

- a) Foto a colori dell'unità;
- b) per i natanti (con motore entro o fuoribordo) e per le imbarcazioni con motore fuori bordo copia del certificato d'uso del motore ovvero della dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore (in copia autocertificata come autentica ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000)
- c) copia del contrassegno di assicurazione del motore (in copia autocertificata come autentica ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000) che deve essere intestata allo stesso richiedente.
- 6. Il Responsabile dell'Ufficio competente ovvero l'Associazione prima di procedere all'assegnazione dei posti verificherà che le richieste contengano tutte le informazioni richieste. Nel caso di domande incomplete o irregolari, si provvederà alla richiesta delle necessarie integrazioni, che dovranno pervenire entro 15 giorni, pena la archiviazione della pratica.
- 7. A conclusione della verifica dei dati richiesti, si procederà all'assegnazione del posto tenendo conto della data di assunzione della domanda a protocollo del Comune o dell'Associazione, secondo l'ordine di presentazione della domanda che varrà anche a titolo di prelazione per la scelta del posto barca. In caso di domande incomplete o irregolari, la data di assunzione a protocollo valida per l'utile collocazione in graduatoria sarà quella con la quale la domanda viene regolarmente integrata.
- 8. La graduatoria finale, approvata dal Responsabile dell'Ufficio competente ovvero l'Associazione deve essere pubblicata all'Albo pretorio del Comune ed affissa alla bacheca dell'Associazione di cui all'art. 2, comma 4, per 15 giorni consecutivi.
- 9. L'atto di assegnazione dovrà essere notificato o trasmesso all'interessato mediante raccomandata AR e dovrà essere controfirmato da parte dell'assegnatario e restituito entro i successivi trenta giorni dal ricevimento, a pena di decadenza. La sottoscrizione costituirà atto di sottomissione rispetto alle condizioni d'assegnazione.
- 10. Nell'atto di assegnazione dovranno essere chiaramente indicati: generalità dell'assegnatario del posto barca, individuazione del natante come previsto dal precedente comma 5, le condizioni di assegnazione così, come definite dal presente regolamento.

- 11 .Ad ogni domanda ritenuta idonea verrà rilasciato un contrassegno adesivo, da applicare sull'unità stessa ed il posto assegnato dovrà essere occupato dall'unità entro i successivi 30 giorni, a pena di decadenza.
- 12.La assegnazione ha validità a tempo indeterminato, fino a revoca, decadenza o rinuncia.
- 13.In deroga al precedente comma 7, i posti barca con tiro a dritto sono assegnati prioritariamente ai soggetti di cui al precedente comma 5, lettera e) e successivamente ai natanti di maggiori dimensioni.

Articolo 5 Assegnazioni successive

- 1. Ogni volta che si renderanno disponibili posti barca per rinuncia, per decadenza, per revoca ovvero per qualsivoglia altra ragione, si procederà all'assegnazione attingendo alla graduatoria di cui al precedente art. 4. Detta graduatoria avrà validità di anni CINQUE dalla data di scadenza per la presentazione delle domande indicata nel relativo bando.
- 2. Decorsi i CINQUE anni di validità della precedente graduatoria, si procederà all'emanazione di un nuovo bando, per i posti disponibili o che si renderanno disponibili nel successivo periodo di vigenza della graduatoria.
- 3. Il Responsabile deH'Ufficio competente ovvero l'Associazione prima di procedere all'assegnazione dei posti disponibili di cui ai commi 1 e 2, pubblicizzerà con apposito avviso da pubblicare con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, per almeno 30 gg. la possibilità per i soggetti già assegnatari di migliorare la propria posizione, con prelazione in base all'anzianità di assegnazione.
- 4. Nel caso in cui nell'area attrezzata siano presenti e si rendano disponibili cabine o cassonetti, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente ovvero l'Associazione, pubblicizzerà con apposito avviso da pubblicare con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, per almeno 30 gg., la possibilità di assegnazione degli stessi con prelazione in base all'anzianità di assegnazione del posto barca. Le cabine ed i cassonetti sono pertinenziali all'utilizzo dell'unità per la quale è assegnato il posto barca, a pena di revoca.
- 5. Non potranno essere prese in considerazione eventuali domande presentate da chi abbia già subito la revoca del posto barca per uno o più dei motivi indicati al successivo art., 7. nell'ambito del periodo quinquennale di vigenza della relativa graduatoria.

Articolo 6 Modalità di utilizzo

1. L'utilizzo del posto barca è limitato agli aventi diritto all'uso dell'unità indicati all'atto della domanda limitatamente a: coniuge, parenti entro il 2° grado ed affini entro il 2° grado.

- 2. Il posto assegnato può essere utilizzato solo per il rimessaggio dell'unità indicata all'atto della domanda.
- 3. L'assegnatario che intende sostituire l'unità deve preventivamente segnalare le nuove caratteristiche ed i dati di cui al comma 5 dell'art. 4. Il Responsabile dell'Ufficio competente ovvero l'Associazione si riserva, se le dimensioni della nuova unità sono maggiori, di consentire la sostituzione solo se il posto barca è adeguato o di revocare l'assegnazione se non è più possibile, per questioni di spazio o di sicurezza, trovare una sistemazione alla nuova unità.
- 4. Nel caso in cui un titolare di posto barca sostituisca la propria unità senza avvisare preventivamente il Comune o l'Associazione, la concessione del posto è revocata.
- 5. Nel caso di non utilizzo del posto barca per un periodo superiore a gg. 30 o della barca per un periodo superiore ai sei mesi, deve essere data preventiva motivata comunicazione scritta al Comune o all'Associazione, a pena di revoca.

Articolo 7 Decadenza e Revoca

- 1. Le assegnazioni dei posti barca decadono automaticamente nei seguenti casi:
 - a) mancata restituzione dell'atto di assegnazione debitamente controfirmato per accettazione delle condizioni ivi riportate, entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 9.
 - b) mancata occupazione del posto assegnato entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 11.
- 2. La decadenza si verifica automaticamente ed è pronunciata d'ufficio, previa comunicazione all'interessato.
- 3. Le assegnazioni sono revocate nei seguenti casi:
 - a) nel caso di mancato utilizzo della barca per un periodo superiore a sei mesi o del posto barca per un periodo superiore a gg. 30 senza darne preventiva motivata comunicazione al Comune o all'Associazione ai sensi del precedente art. 6, comma 5;
 - b) nel caso in cui un titolare di posto barca sostituisca la propria unità senza avvisare preventivamente il Comune o l'Associazione, ai sensi del precedente art. 6, comma 4;
 - c) (limitatamente alla cabina o al cassonetto) nel caso si utilizzi la cabina od il cassonetto pertinenziale per usi diversi da quelli di cui all'art. 5, comma 4, ultimo periodo;
 - d) nel caso di mancato utilizzo della barca o del posto barca per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi, anche se debitamente comunicato ai sensi del precedente art. 6, comma 5, senza una valida giustificazione;
 - e) nel caso in cui l'unità sia degradata od in stato di abbandono, e l'assegnatario,

preavvertito con lettera A.R., entro il termine di gg. 60 non provveda ad effettuare i necessari lavori di restauro all'imbarcazione ovvero a sostituirla con altro idoneo natante;

- f) nel caso di violazione del divieto di cessione di cui all'art. 9, comma 3;
- g) mancato pagamento del canone annuo, come previsto dal successivo art. 11;
- h) mancata copertura assicurativa di cui all'art. 12, comma 7;
- i) qualora si rilevi da parte dell'assegnatario una reiterata o grave violazione del presente regolamento o del regolamento di cui all'art. 2, comma 2;
- j) in caso di morte dell'assegnatario, qualora:
 - I. non vi sia altro comproprietario dell'unità, da comprovarsi con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentarsi all'atto della richiesta di assegnazione di posto barca di cui all'art.4, comma 5, lettera c), considerando che il comproprietario dovrà essere residente nel Comune di Vado Ligure o nel Comune di Quiliano ai fini del subentro nella concessione di posto barca;
 - II. non vi siano eredi, residenti nel Comune di Vado Ligure o nel Comune di Quiliano, interessati al mantenimento dell'assegnazione e da accertarsi entro 60 gg. dal decesso dell'assegnatario, ai sensi del successivo art. 8.
- 4. La revoca è pronunciata dal Comune o dall'Associazione, previa contestazione all'interessato che potrà presentare memorie giustificative entro i successivi 10 giorni.
- 5. In caso di revoca dell'assegnazione, l'assegnatario deve provvedere a rimuovere l'unità entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali il Comune in relazione alle condizioni del natante disporrà la rimozione della barca ed il trasporto della stessa in discarica a spese dell'assegnatario, ovvero provvederà a mettere all'asta l'unità secondo le procedure previste dalle vigenti normative in materia. I proventi dell'eventuale asta sono acquisiti dal Comune.
- 6. La revoca della assegnazione del posto barca implica la decadenza della titolarità dell'eventuale cabina o cassonetto che, non potendo essere rimossi dall'area dovranno essere resi liberati e resi disponibili entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si procederà ai sensi del precedente comma 5.
- 7. Nel caso di affidamento della gestione alla Associazione, qualora si abbia notizia che l'Associazione ha omesso di pronunciare la decadenza o la revoca sebbene dovute ai sensi dei precedenti commi, il Comune può intervenire in via sostitutiva.

Articolo 8 Decesso dell'assegnatario

- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lett. j) I, in caso di morte dell'assegnatario, hanno diritto a subentrare gli eredi, purché residenti nel Comune di Vado Ligure o Quilìano, previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e richiesta di subentro da presentarsi entro 60 gg. dal decesso dell'assegnatario.
- 2. Nel caso in cui vi siano più eredi, questi devono d'accordo fra loro individuare un solo assegnatario, fra quelli residenti nel Comune di Vado Ligure o Quiliano; in caso di mancato accordo il Comune o l'Associazione procedono per sorteggio.

Articolo 9 Trasmissibilità del posto barca assegnato

- 1. Il posto barca è assegnato al proprietario dell'unità e non all'unità.
- 2. In caso di cessione a qualunque titolo e/o vendita, l'unità non conserva a nessun titolo il posto barca assegnato.
- 3. È fatto espressamente divieto di cessione a qualunque titolo del posto barca. Ogni violazione porterà il Comune o l'Associazione ad attivare la procedura di revoca del posto barca.

Articolo 10 Rinuncia

- 1. L'assegnazione del posto barca si intende a tempo indeterminato, intendendosi rinnovato tacitamente di anno in anno, se l'assegnatario non comunica al Comune o all'Associazione la sua rinuncia almeno trenta giorni prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2. L'assegnatario dovrà provvedere prontamente a liberare il posto barca ed eventuali cabine e cassonetti, con applicazione di quanto previsto dall'art. 7, commi 5 e 6.
- 3. Nel caso di rinuncia in corso d'anno, l'assegnatario è tenuto comunque al pagamento del canone fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso.

Articolo 11 Pagamento del canone

- 1. L'assegnazione del posto barca comporta il pagamento di un canone annuale, stabilito annualmente dalla Giunta comunale, con il criterio di assicurare come minimo la copertura del 100% del costo del servizio, sulla base della previsione delle spese gestionali, relative al canone demaniale di concessione, all'illuminazione, alle coperture assicurative e al consumo di acqua e delle altre eventuali utenze. Il canone deve essere corrisposto al Comune dai singoli assegnatari, in due rate semestrali in acconto entro il 30 giugno ed a saldo entro il 31 dicembre.
- 2. L'assegnatario che non abbia corrisposto entro il termine previsto la rata, perde il

beneficio del pagamento dilazionato. Esso viene invitato a saldare l'intera quota, con raccomandata con A.R., entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine si procederà alla revoca del posto barca. Resta salva la esazione di quanto dovuto. Le spese postali e di spedizione saranno a carico dei destinatari.

- 3.11 mancato pagamento nei termini, esclude la possibilità di dilazione del pagamento nell'anno successivo.
- 4. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

Articolo 12 Regole del buon comportamento civile

- 1. E' espressamente vietato occupare l'area limitrofa a quella del proprio posto barca con attrezzi, con oggetti ingombranti e materiale personale ed intervenire sulle parti elettriche e meccaniche delle attrezzature d'uso comune senza preventiva autorizzazione.
- 2. E' espressamente vietato occupare le vie di accesso alle cabine e/o cassonetti con oggetti ingombranti o che comunque rechino intralcio.
- 3. Ogni assegnatario ha l'obbligo di mantenere pulito, diserbato e ordinato il proprio posto barca e conferire eventuali rifiuti a norma di legge.
- 4. Ogni assegnatario deve comportarsi in modo riguardoso e civile attenendosi a tutte le regole per il buon funzionamento dell'area attrezzata
- 5. Ogni assegnatario deve assicurare contro gli incendi e per la responsabilità civile il natante e le eventuali cabine o cassonetti assegnategli ed ubicate sull'area attrezzata.
- 6. Ogni assegnatario deve comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza anagrafica.
- 7. Tutte le unità a motore che intendono usufruire del posto barca devono essere coperte da polizza assicurativa. Nel caso in cui l'unità ne sia sprovvista o in caso di mancato rinnovo, si procederà alla revoca dell'assegnazione.
- 8. E' fatto divieto assoluto agli assegnatario di eseguire interventi di alcun tipo sugli impianti e le utenze nell'area, che rimangono ad esclusivo carico di questo Ente, che può provvedere attraverso personale e mezzi propri od incaricando ditte specializzate.

Articolo 13 Norme filiali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti e le eventuali regole interne delle Associazioni in contrasto con le

presenti.

- 2. Le assegnazioni in essere sono automaticamente adeguate alle disposizioni del presente Regolamento.
- 3. In via del tutto eccezionale, per coloro che attualmente siano assegnatari del posto barca del Polo Nautico Diportistico, anche se non residenti nel Comune di Vado ligure o nel Comune di Quiliano, manterranno l'assegnazione, fermo restando il rispetto delle altre norme previste dal presente regolamento in termini di revoca e decadenza. Gli attuali assegnatari dovranno però sottoscrivere, a pena di decadenza come previsto dall'art. 4, comma 9, un nuovo atto di assegnazione a titolo di sottomissione alle disposizioni del presente Regolamento.
- 4. In via del tutto eccezionale è altresì stabilito che le graduatorie per l'assegnazione di posti barca del Polo Nautico diportistico conservano la loro validità fino a esaurimento della graduatoria stessa, verificatasi la quale si procederà all'emanazione di apposito Bando. Resta inteso che è possibile conservare l'iscrizione in graduatoria solo per i richiedenti che conservino la residenza nei Comuni di Vado Ligure o Quiliano. I relativi assegnatari dovranno sottoscrivere l'apposito atto di sottomissione alle disposizioni del presente Regolamento.
- 5. Nel caso in cui per qualunque ragione il Comune non risulti più titolare delle licenze demaniali di cui all'art. 1, le relative assegnazioni e gli eventuali atti di convenzionamento con le Associazioni decadono automaticamente, e non competono ai suddetti soggetti rimborsi, indennizzi, indennità o risarcimenti di sorta, fatta eccezione per la quota di canone di cui all'art. 11 eventualmente anticipata, per il periodo non fruito.